

CAMERA DEI DEPUTATI N. 926

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del **Deputato PENNACCHINI**

Presentata il 14 dicembre 1976

Interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per la corresponsione di un compenso ai componenti le commissioni di esami di concorso a cattedre d'insegnamento nelle scuole secondarie

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con le « disposizioni finanziarie transitorie, comuni e finali » di cui al Titolo IV della legge 30 luglio 1973, n. 477 (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 16 agosto 1973) nell'attribuire al personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola dello Stato un assegno annuo pensionabile — detto comunemente « assegno perequativo » — all'articolo 12, secondo comma, si precisava che detto assegno era sostitutivo di trattamenti accessori di vario genere.

Al terzo comma del detto articolo 12 si stabiliva che al personale della scuola « non potranno essere corrisposti indennità, compensi, premi, gettoni di presenza, soprassoldi, assegni ed emolumenti comunque denominati... per l'opera svolta quale dipendente dello Stato o in rappresentanza dell'Amministrazione statale, fatta eccezione del compenso per lavoro straordinario, del trattamento di missione, delle indennità e degli assegni per il servizio all'estero, dell'indennità integrativa speciale, dell'aggiunta di famiglia, della tredicesima mensilità, dell'assegno personale di sede e dei compensi ai componenti le commissioni di esami negli istituti e scuole di istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica professionale ed artistica ».

Ora è evidente che nel momento in cui si faceva eccezione per i compensi ai componenti le commissioni di esami negli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria dello Stato sia al legislatore sfuggita la funzione del professore quale componente le commissioni di esami per concorso a cattedre d'insegnamento nelle scuole secondarie.

Che si tratti di una pura e semplice svista è dimostrato anche dal fatto che nell'articolo 13 della predetta legge n. 477 del 30 luglio 1973, mentre sono indicate espressamente le leggi che, in relazione al citato articolo 12, non si applicano o sono abrogate, non si fa alcun riferimento alle leggi con le quali sono stabiliti compensi ai componenti le commissioni di esami per concorso a cattedre d'insegnamento nelle scuole secondarie e cioè all'articolo 37 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5 ed alla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La non avvenuta soppressione di queste ultime leggi non solo conferma la lamentata lacuna della legge n. 477 del 1973, ma ha anche determinato una vistosa sperequazione fra i membri delle commissioni di esami

di concorso a cattedre d'insegnamento nelle scuole secondarie. Tali commissioni essendo infatti costituite da tre componenti, di cui due docenti universitari ed uno docente di scuola secondaria, mentre a quest'ultimo per la predetta lacuna della legge n. 477 del 1973 non è corrisposto alcun compenso, ai due docenti universitari vengono regolarmente corrisposti i compensi dovuti in base alle leggi predette. Risalta, così, con grande evidenza una inammissibile disparità di trattamento tra i componenti di una stessa commissione che, anche se con diversa qualifica, svolgono le stesse funzioni. Pertanto, anche per quest'ultima considerazione, risulta con sempre maggiore evidenza che il legislatore non può avere inteso, come non ha inteso, escludere per i professori di scuola secondaria componenti le commissioni di esami di concorso a cattedre la corresponsione del compenso dovuto, così come non ha escluso i componenti le commissioni di altri tipi di esami nella scuola primaria e secondaria e come ha lasciato che i docenti universitari continuassero a percepire i compensi dovuti proprio quali membri delle commissioni di concorso a cattedre.

L'inconveniente sopra illustrato acquista attualità in questi giorni nei quali sono al lavoro le commissioni di esami per i con-

corsi a cattedre d'insegnamento nelle scuole secondarie, banditi dal Ministro della pubblica istruzione con decreto ministeriale 5 maggio 1973. Si rende, pertanto, necessaria — con carattere d'urgenza — un'interpretazione autentica del Parlamento dell'articolo 12 della legge n. 477 del 1973, la quale dichiara che con detto articolo 12 — per le considerazioni già svolte e come ne è prova il successivo articolo 13 della stessa legge — il legislatore non ha inteso sopprimere i compensi dovuti ai componenti le commissioni di esami per concorso a cattedre d'insegnamento nelle scuole secondarie, né tanto meno ha inteso escludere la corresponsione di tali compensi per i professori di scuola secondaria componenti tali commissioni di esami.

Gli oneri finanziari derivanti da tale interpretazione della legge n. 477 del 1973 sono stati già previsti nelle spese di cui si fa riferimento nello stesso bando di concorso indetto dal Ministro della pubblica istruzione con decreto ministeriale 5 maggio 1973 ed anteriore alla stessa legge n. 477 del 30 luglio 1973.

Per quanto sopra esposto si propone la approvazione con carattere d'urgenza della seguente interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge n. 477 del 30 luglio 1973.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I compensi previsti dal terzo comma dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, a favore dei componenti le commissioni di esami negli istituti e scuole d'istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica si intendono dovuti anche ai professori di scuola secondaria componenti le commissioni di esami di concorso a cattedre di insegnamento nelle scuole medie e secondarie.